



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 12/07/2002**

### **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AREA DELLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

Testo coordinato del Regolamento Regionale 22aprile 2002, n.3 rettificato dal Regolamento Regionale 10giugno 2002, n.4, così come disposto con D.G.R.n.712/2002.

#### **Art.1**

E' costituita l'Area delle Politiche Economiche e Finanziarie che si articola nei Settori:

Finanze;

Ragioneria, Bilancio e Controlli interni di regolarità amministrativa e contabile;

Controlli interni di gestione.

#### **Art.2**

Settore Finanze

Il Settore svolge, in particolare, i seguenti compiti:

1. Gestione delle Imposte regionali sulle attività produttive;
2. Gestione delle addizionali e compartecipazione ai tributi erariali;
3. Gestione delle tasse automobilistiche;
4. Gestione degli altri tributi regionali.

Al settore Finanze competono:

La programmazione delle attività gestionali ed amministrative inerenti:

- a. IRAP;
- b. Tasse sulle concessioni regionali;
- c. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- d. Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
- e. Addizionale regionale all'imposta di consumo gas metano;
- f. Tassa automobilistica;
- g. Addizionale IRPEF;
- h. Compartecipazione IVA.

L'analisi, la previsione e la programmazione dei flussi tributari;

L'introduzione di innovazioni finalizzate alla semplificazione, trasparenza nonché alla riduzione delle conflittualità tra contribuente e amministrazione regionale;

I collegamenti a livello tecnico con Uffici, Enti e Organismi pubblici;

L'attività di studio e ricerca della legislazione regionale, statale e comunitaria in materia di finanze.

Il Settore Finanze si articola in:

Ufficio Irap e Tributi Propri

L'Ufficio provvede alla:

Attività gestionale ed amministrativa relativa alla liquidazione, verifica, accertamento, riscossione, controllo e rimborso;

Gestione amministrativa dei flussi finanziari;

Contenzioso tributario: irrogazioni sanzioni, ricorsi, iscrizioni a ruolo;

Attività di consulenza, informazione e assistenza al contribuente.

Ufficio Tasse Automobilistiche Regionale

L'Ufficio provvede alla:

Gestione tecnica e contabile della tassa;

Attività di controllo di merito;

Controlli sugli intermediari delle riscossioni;

Gestione del sistema informatico regionale;

Gestione delle esenzioni dal pagamento della tassa;

Gestione archivi veicoli regionali esonerati e annullamenti;

Contenzioso tributario: irrogazioni sanzioni, ricorsi, iscrizioni a ruolo;

Attività di assistenza e informazione all'utenza.

Art.3

Settore Ragioneria,

Bilancio e controlli interni

per la regolarità amministrativa e contabile

Il Settore comprende i seguenti ambiti di operatività:

1. Esercizio sugli atti amministrativi e legislativi della Regione Puglia delle attività, dei controlli e delle verifiche previste dall'ordinamento contabile regionale e statale;
2. Formazione e gestione dei bilanci e dei rendiconti della Regione Puglia;
3. Monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa;
4. Monitoraggio e coordinamento della spesa regionale, dei flussi finanziari regionali e comunitari;
5. Verifica della legittimità, della regolarità contabile e della correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria.

Il Settore Ragioneria, si avvale di una propria unità operativa con funzioni di Segreteria, (gestione del personale, predisposizione di circolari ed ordini di servizio, economato e cassa, attività di protocollo, raccolta e conservazione di tutti gli atti amministrativi, conservazione e gestione dell'archivio mandati di

pagamento) e si articola nei seguenti Uffici Centrali:

- a) Ufficio Entrate e Gestione Mutui;
- b) Ufficio Uscite;
- c) Ufficio Bilancio;
- d) Ufficio Controlli Interni di regolarità amministrativa;

e negli Uffici Provinciali di Ragioneria di Lecce, Taranto, Brindisi e Foggia.

L'Ufficio Entrate e Gestione Mutui, cura, in particolare, la gestione delle fasi delle entrate del Bilancio Regionale di cui agli artt.68, 69, 70 e 71 della L.R.28/2001. Provvede, altresì, alla gestione delle fasi della spesa correlata ai mutui.

L'Ufficio Uscite, cura, in particolare, la gestione di tutte le fasi della spesa del Bilancio Regionale correlate all'applicazione dell'art.75 della L.R.28/2001, con esclusione della gestione delle fasi di spesa correlata ai mutui.

L'Ufficio Bilancio, cura, in particolare, tutte le attività derivanti dall'applicazione del Titolo IV, e degli articoli 66, 88 e 89 nonché del Titolo VI della L.R.28/2001.

L'Ufficio Controlli Interni di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali cura, in particolare, le attività previste dal comma 2 art.1 del D.Lvo 286/99.

Per il suddetto Ufficio, non si configura specifico obbligo di denuncia alla Corte dei Conti, in ordine a notizie acquisite nella attività di controllo, ma lo stesso ha l'obbligo di dare comunicazione scritta al Presidente della Giunta Regionale, cui compete la segnalazione alla Corte dei Conti, ove indispensabile, in particolare, in presenza di danni erariali.

L'attività dell'Ufficio è esercitata sulla base di periodiche, specifiche disposizioni di indirizzo emanate dalla Giunta Regionale.

Per la istruttoria della regolarità amministrativa degli atti dirigenziali, l'Ufficio Controlli interni di regolarità amministrativa, si avvale degli Uffici Provinciali di Ragioneria di Lecce, Taranto, Brindisi e Foggia.

Art.4

Settore Controlli Interni di Gestione

Il Settore comprende i seguenti ambiti di operatività:

1. Analisi, verifica e valutazione dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa regionale;
2. Monitoraggio del rapporto tra costi e risultati. Il sistema dei controlli di gestione supporta le funzioni dirigenziali dei centri di responsabilità amministrativa, assumendo come riferimento il bilancio di direzione di cui all'articolo 59 della L.R.28/2001 e provvede:
  - a. a misurare le prestazioni dei centri medesimi e di altre unità organizzative;
  - b. alla rilevazione dei dati relativi ai costi dei singoli fattori produttivi impiegati;
  - c. alla rilevazione dei dati relativi ai risultati quantitativi e qualitativi della gestione;
  - d. all'elaborazione e all'applicazione di indicatori di efficacia, efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.

La struttura di cui al presente articolo è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità economica di cui all'articolo

107 della L.R.28/2001. Il controllo di gestione si avvale di un idoneo sistema informativo.  
Ciascun Assessorato si avvale di una apposita unità operativa di controllo di gestione funzionalmente collegata al Settore Controlli Interni di Gestione.

Art.5

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L.R.7/97, nelle more della ridefinizione di un nuovo modello organizzativo in linea con le innovazioni introdotte dopo l'emanazione della citata legge.

RAFFAELE FITTO

NOTE

Il testo dei Regolamenti Regionali nn. 3 e 4/2002 viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale del regolamento regionale.

NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE

22 aprile 2002, n. 3

"Regolamento di Organizzazione dell'Area delle Politiche Economiche e Finanziarie".

Note al preambolo

La legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale" successivamente modificata ed Integrata dalle LL.rr. 08/97, 14/98, 15/99, 36/99, 05/2000, 06/2000, 1/2000, 9/00, 22/00, 23/00, 24/00, 28/00, 14/01 e 28/01, è pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 7.2 1997.

La legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 recante "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli", successivamente modificata ed integrata dalla l.r. n. 32/2001, è pubblicata nel B.U.R. Puglia del 20 novembre 2001, n. 169.

La Legge 22 maggio 1971, n. 349 recante "Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia" è pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 14 giugno 1971, n. 148 disciplina la composizione della Giunta regionale che è composta dal Presidente e da dodici Assessori, fra cui il vice Presidente con funzioni vicarie.

L'articolo 121 della Costituzione della Repubblica Italiana successivamente modificato e sostituito dall'art. 19 della L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1 così dispone:

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli

dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunte e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Note all'art. 3

Relativamente agli estremi di pubblicazione della l.r. 28/2001, si veda la nota al preambolo. Si riporta il testo degli articoli 68, 69, 70 e 71:

## SEZIONE II ENTRATE DELLA REGIONE

Art. 68  
(Fasi dell'entrata)

1. L'acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di previsione della Regione avviene attraverso un procedimento amministrativo che si estrinseca nelle fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

Art. 69  
(Accertamento)

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è:

- a. verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
- b. individuato il soggetto o i soggetti debitori;
- c. quantificata la somma da incassare;
- d. individuata la relativa scadenza.

2. Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, l'accertamento è disposto sulla base dei provvedimenti di assegnazione dei fondi. Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.

3. Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.

4. Per le entrate di natura patrimoniale, l'accertamento è disposto, di norma, sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione in conto dell'esercizio di competenza.

5. Per le entrate concernenti partite di giro o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue l'assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo e nell'unità previsionale di base corrispondente della spesa.

6. In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

## Art. 70

### (Riscossione e versamento)

1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione dell'entrata, che consiste nel materiale introitato da parte del Tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute alla Regione.
2. La riscossione è disposta a mezzo di apposito ordine, fatto pervenire al Tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria.
3. Il Tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme incassate, con osservanza delle modalità stabilite nella convenzione.
4. Il Tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causa del versamento nonché la riserva "salvo conferma di accettazione da parte della Regione Puglia". Di tali incassi il Tesoriere dà immediata comunicazione alla Regione, per il rilascio dei relativi ordini di riscossione.
5. Il Tesoriere è tenuto all'incasso delle somme anche non iscritte nel bilancio o iscritte in difetto.
6. Nessun titolo di credito verso la Regione può essere ricevuto in conto di debiti verso la stessa. E' fatto divieto di compensazione tra partite creditorie e debitorie della Regione Puglia nei confronti di enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
7. Il versamento costituisce l'ultima fase di gestione dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione.
8. Il versamento delle entrate regionali deve essere eseguito esclusivamente nei termini stabiliti dalle convenzioni, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e, dalle altre disposizioni che regolano la materia.

## Art. 71

### (Mutui e prestiti)

1. Entro i limiti e per le finalità fissati dalla legge, la contrazione di mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, è autorizzata dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al bilancio pluriennale. L'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
2. In ciascun esercizio può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con la legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, non superi il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate iscritte in bilancio nel Titolo 1, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.
3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto relativo all'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio si riferiscono i nuovi mutui.
4. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti obbligazionari, mediante emissione di buoni ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in apposite unità previsionali di base distintamente per la quota destinata al pagamento degli interessi e per la quota destinata al rimborso del capitale.
5. La contrazione dei mutui o l'assunzione dei prestiti è deliberata, in relazione alle effettive esigenze di cassa, dalla Giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo e la durata, nonché l'ammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni accessorie.

6. Entro quindici giorni dalla definizione del mutuo, la Giunta è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con tutti i termini e condizioni pattuiti.

7. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi.

8. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e concorrono a determinare le risultanze finali della gestione.

Relativamente agli estremi di pubblicazione della l.r. 28/2001, si veda la nota al preambolo. Si riporta il testo dell'articolo 75:

### SEZIONE III SPESE DELLA REGIONE

#### Art. 75 (Fasi della spesa)

1. Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, regolamenti o altri atti amministrativi costituenti titolo valido di obbligazione verso terzi e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici di competenza dell'amministrazione regionale.

2. Tutte le spese della Regione passano attraverso le seguenti fasi:

- a. impegno;
- b. liquidazione;
- c. ordinazione;
- d. pagamento.

Tali fasi possono essere simultanee.

Relativamente agli estremi di pubblicazione della L.r. 28/2001, si veda la nota al preambolo. Si riporta il testo degli articoli 66 come modificato dall'art. 29 della L.R. 32/2001, 88 e 89:

### TITOLO V GESTIONE DEL BILANCIO

#### SEZIONE I ESERCIZIO PROVVISORIO

#### Art. 66 (Esercizio provvisorio)

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa per un periodo non superiore a quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio.

2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, nonché il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 50 e dal fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 52 sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limite di somma.

3. Con la legge che autorizza l'esercizio provvisorio possono essere stabilite limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine alle singole unità previsionali di base il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.

4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni unità previsionale di base per ogni mese di esercizio provvisoria o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi.

## SEZIONE V

### SERVIZIO DI TESORERIA

#### Art. 88

(Disciplina)

1. Il servizio di tesoreria è affidato, con procedura a evidenza pubblica, a un Istituto di credito autorizzato a svolgere detta attività in base alla vigente legislazione.

2. Il servizio di tesoreria è regolato da una convenzione che dona, tra l'altro, norme atte o consentire agli uffici regionali l'esercizio dei poteri di controllo sul servizio medesimo.

3. La convenzione di tesoreria detta norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi all'attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. La convenzione detta altresì norme atte, a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali e il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

#### Art. 89

(Anticipazione di cassa)

1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere contratte, con il Tesoriere della Regione, anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate del Titolo 1. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.

2. Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.

3. Alle anticipazioni contratte dalla Regione è applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.

4. Delle anticipazioni di cassa e delle specifiche condizioni la Giunta dà notizia tramite pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni da quello in cui vi si è fatto ricorso.



Il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1991, n. 59" è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193. Si riporta il testo dell'art. 1:

## CAPO I

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### 1. Principi generali del controllo interno.

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

- b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":

- a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;

- b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;

- c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato di controllo di gestione medesimo;

- d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;

- e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.

3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato o agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario o contabile.

4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.

5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 1 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.

6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo

strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Note all'art. 4

Relativamente agli estremi di pubblicazione detta l.r. 28/2001, si veda la nota al preambolo. Si riporta il testo dell'articolo 59.

Art. 59  
(Variazioni)

1. I dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa possono effettuare con propri atti, da adottare entro e non oltre il 30 novembre, variazioni compensative tra capitoli relativi alle spese di funzionamento stanziato nel bilancio loro assegnato.
2. Le variazioni ai capitoli del bilancio di direzione, diverse da quelle indicate dal comma 1 e nell'ambito della medesima unità previsionale di base, sono deliberate dalla Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre.

Relativamente agli estremi di pubblicazione della l.r. 28/2001, si veda la nota al preambolo. Si riporta il testo dell'articolo 107:

## TITOLO VIII SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE

Art. 107  
(Principi generali del controllo  
interno e di gestione)

1. La Giunta regionale adegua il proprio sistema di controllo interno e di gestione ai seguenti principi generali:
  - a. garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e controllo di regolarità contabile);
  - b. verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
  - c. valutare le prestazioni del personale, in particolare della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale (valutazione del personale);
  - d. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti della programmazione e di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. L'organizzazione del sistema dei controlli interni dell'Amministrazione è demandata ad appositi

regolamenti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota all'art. 5

Relativamente agli estremi di pubblicazione della l.r. 7/1997, si veda la nota al preambolo.